

COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

Provincia di Frosinone

www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it

TEL. 0776/508701 - FAX 0776/508918

PIAZZA LIBERTÀ, 25a - CAP 03046

C.F. 00255330607

info@comune.sandonatovaldicomino.fr.it
comune.sandonatovc@libero.it



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA- FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 FUNZIONI DI VIGILANZA	3
ART. 3 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO	4
ART. 4 ESPOSTI	4
TITOLO II NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO.....	5
ART. 5 PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI PER LA PULIZIA DELL'ABITATO.....	5
ART. 6 PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI PER LA PULIZIA DELL'ABITATO DA PARTE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI.....	6
ART. 7 TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE- CANTIERI EDILI	6
TITOLO III DECORO E SICUREZZA DEI CENTRI ABITATI	7
ART. 8 COMPORTAMENTI VIETATI A TUTELA DEL DECORO URBANO	7
ART. 9 COMPORTAMENTI VIETATI AI FINI DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI E DELLE PERSONE.....	8
ART. 10 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLA PROPRIETÀ PRIVATA.....	9
ART. 11 SGOMBRO DELLA NEVE.....	9
ART. 12 COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE.....	10
ART. 13 CORTEI E PROCESSIONI.....	10
ART. 14 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INCENDI	10
ART. 15 SOSTA DI NOMADI, DI ROULOTTE O SIMILI- CAMPEGGIO	11
TITOLO IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI	11
ART. 16 DISPOSIZIONI GENERICHE PER LA SICUREZZA E LA NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO.....	11
ART. 17 DELLA TENUTA DEI CANI	12
TITOLO V SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL'ARREDO URBANO.....	13
ART. 18 COMPORTAMENTI VIETATI NEI PARCHI, NELLE AREE VERDI ED ARREDI URBANI	13
ART. 19 ATTIVITÀ CONSENTITE NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	13
ART. 20 PUBBLICI ACQUEDOTTI ED IDRANTI ANTINCENDIO	14
TITOLO VI TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA.....	14
ART. 21 INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ATTIVITÀ RUMOROSE ED INCOMODE	14
ART. 22 ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE RUMOROSE ED INCOMODE	14
ART. 23 RUMORI E SUONI PROVENIENTI DA ABITAZIONI PRIVATE, PUBBLICI LOCALI E DA PUBBLICHE VIE.....	15
ART. 24 SUONO DELLE CAMPANE	16
ART. 25 PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI.....	16
TITOLO VII SANZIONI.....	17
ART. 26 SANZIONI PECUNIARIE - DETERMINAZIONE	17
ART. 27 SANZIONI PECUNIARIE – APPLICAZIONE.....	17
ART. 28 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONI DI UFFICIO.....	18
ART. 29 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE.....	18
TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	18
ART. 30 ENTRATA IN VIGORE	18

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana- Finalità ed ambito di applicazione

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano e la qualificazione dello stesso.
3. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici (parchi, giardini, monumenti o beni di valore artistico, storico, culturale e religioso, luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti) sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade; alle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessiti di salvaguardia; impianti di uso comune; alle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica, tutela del decoro urbano e dell'ambiente.
4. L'osservanza delle norme del presente Regolamento è obbligatoria per tutti coloro che si trovano anche temporaneamente nel territorio del Comune.
5. Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente regolamento dovranno essere osservate le singole disposizioni emanate dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui ai commi precedenti ed i relativi ordini emessi dagli addetti che svolgono funzione di vigilanza ai sensi del successivo articolo e dagli altri uffici comunali incaricati, limitatamente alle relative competenze, in esecuzione delle stesse.

Art. 2

Funzioni di vigilanza

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco od un suo delegato ed i controlli in materia sono svolti principalmente dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Vigilano sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e compiono i relativi accertamenti, limitatamente alle materie di specifica competenza, anche gli addetti al Servizio Sanitario Nazionale, gli addetti di servizi comunali o di Enti o di Aziende erogatrici di pubblici servizi.
3. Gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - personalmente al titolare od associazione od ente interessato;
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
 - con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso;

– previo pagamento di diritti o cauzione se previsti.

2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta semplice.

3. E' facoltà dell'Amministrazione di rilasciare autorizzazione in deroga agli obblighi e divieti imposti col presente regolamento in situazioni eccezionali o di comprovata necessità, disponendo in essa le condizioni atte comunque a garantire l'igiene, la sicurezza ed il decoro.

Art. 4 Esposti

1. Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Sindaco - Responsabile del Servizio di Polizia Urbana in forma scritta e su carta semplice e depositati direttamente al protocollo del Comune o inviati a mezzo raccomandata a.r.- Gli stessi dovranno contenere una sommaria descrizione dei fatti lamentati, i dati del ricorrente con sua firma autografa e le eventuali richieste.

2. E' ammessa la forma orale solo in casi urgenti purché sia certa l'identità dell'esponente.

3. Gli esposti saranno verificati dai competenti Uffici Comunali che, nei termini e con le modalità previste dalla legge, dovranno inviare un riscontro per quanto accertato e/o disposto.

4. E' ammessa la facoltà degli aventi diritto, ai sensi del Regolamento Comunale e delle altre leggi vigenti in materia, di richiedere la visione o la copia dell'esposto.

TITOLO II NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Art. 5 Prescrizioni ed obblighi per la pulizia dell'abitato

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati, orti e giardini ed aree cortilive, in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

2. E' dovere dei cittadini di contribuire a mantenere costantemente pulite le piazze, le strade ed in genere tutti i luoghi pubblici od aperti ad uso pubblico, servendosi all'occorrenza ed, ove esistano, degli appositi cestini opportunamente collocati.

3. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada e da altre leggi o regolamenti vigenti, i proprietari di cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie devono provvedere alla ordinaria pulizia dei siti nonché a falciare erba alta, sterpaglie e rovi ivi insistenti se ciò compromette il decoro o la sicurezza nel centro abitato o può arrecare pregiudizio all'igiene e sanità pubblica. Tale obbligo vale anche per i proprietari od affittuari dei terreni boschivi, delle strade campestri, fossi e ripe adiacenti alle abitazioni o prospicienti una via pubblica od aperta al pubblico

5. E' vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico per espletare proprie attività od operazioni di nettezza della persona, di animali o cose. E' quindi proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico sia la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili che la loro riparazione salvo cause di forza maggiore o cause fortuite.

6. E' vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

7. Fatte salve le necessarie le ordinarie operazioni di pulizia da attuarsi con modalità tali da non recare nocimento o disagio ad altri è vietato gettare, spandere, lasciare cadere qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, nei cortili condominiali, corsi e specchi d'acqua, nelle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

8. La vuotatura dei pozzi neri e lo spurgo delle vasche biologiche dovranno essere effettuati da ditte autorizzate e con sistemi atti ad evitare dispersioni di materie sul suolo pubblico.

Art. 6

Prescrizioni ed obblighi per la pulizia dell'abitato da parte degli operatori commerciali

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

2. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

3. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

4. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

5. Ogni esercente è tenuto alla conservazione e pulizia dell'insegna di esercizio e provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 7

Trasporto di materiale di facile dispersione- Cantieri edili

1. Fatte salve le norme del Codice della Strada riguardo all'idoneità ed uso dei veicoli, alla sistemazione del carico, per quanto riguarda il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione (sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili) esso deve essere effettuato in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per evitare che le polveri per azione del vento si sollevino nell'aria il carico dovrà essere convenientemente coperto. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

2. La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiali che per natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere o di fango è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte a impedire ogni spandimento di acque o fango ed ogni dispersione di polveri derivanti dal carico stesso.

3. I veicoli destinati al trasporto di inerti, di materiali di risulta e di cava o comunque materiali polverulenti nonché macchine operatrici, carrelli ed altri veicoli provenienti da aree di cantieri edili o stradali o sterrate in genere, possono circolare sul territorio comunale a condizione che ruote, assali, telai e carrozzeria siano esenti da imbrattamento e non diano luogo a rilasci di fango e dispersione di polvere. I veicoli transitanti sulle piste sterrate e di lavoro o sulla viabilità interna di aree di cantiere, stradali, di cave o portuali dovranno contenere la velocità onde evitare il sollevarsi o propagarsi delle polveri giacenti al suolo.

4. il deposito di materiali edili su suolo pubblico a servizio di cantieri, dovrà essere preventivamente autorizzato dal comune.

Il concessionario dell'area è tenuto a collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento di detriti, liquidi o polveri nonché apposita recinzione di mascheratura.

Il concessionario è tenuto altresì a rimuovere, immediatamente, materiali ed installazioni, a fine lavori.

TITOLO III

DECORO E SICUREZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 8

Comportamenti vietati a tutela del decoro urbano

1. Per garantire il decoro urbano è fatto divieto di:

- a) imbrattare con scritte, affissioni e disegni gli edifici pubblici o gli edifici privati visibili dalla pubblica via, i monumenti e beni artistici culturali e religiosi in genere, le panchine, gli arredi urbani, gli alberi, gli attrezzi dei giochi e altri manufatti di pubblico utilizzo o comunque di pubblica utilità, le targhe viarie e le piastrine dei numeri civici.
- b) valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per un uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto né attingerla con tubi od altri espedienti.
- c) espletare operazioni di lavaggio di animali e cose presso fontane pubbliche, immergersi nelle stesse e farne comunque uso improprio.
- d) depositare materiali, salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per traslochi e simili, in luoghi pubblici o di uso pubblico (cortili, portici, anditi e scale) che ne impediscano il normale uso, che comportino disturbo o molestia o che siano poco decorosi.
- e) esporre biancheria, panni, indumenti e simili dalle finestre, dai balconi e dalle terrazze prospicienti luoghi pubblici che provochino gocciolamento e rechino in qualsiasi modo molestia.
- f) scuotere, sbattere e spolverare dai balconi e dalle finestre prospicienti pubbliche vie e piazze panni, tappeti e simili.
- g) collocare festoni, addobbi, luminarie e simili senza autorizzazione comunale od oltre i limiti temporali indicati nell'atto autorizzativo medesimo.
- h) lasciare insegne, tavole, lastre di marmo e simili in condizioni di abbandono e indecenza.
- i) dipingere verniciare o lubrificare vetrine porte, cancellate, muri o altri manufatti ubicati su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio o comunque aggettanti sulle aree medesime senza opportunamente ripararle o comunque segnalarle a tutela di chi vi transita.

Art. 9

Comportamenti vietati ai fini della sicurezza dei luoghi e delle persone

1. Per garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone è fatto divieto di:

- a) arrampicarsi su monumenti, pali, cancelli, recinzioni, impianti di segnaletica, alberi o legarsi e incatenarsi ad essi, scuotere e far ondeggiare paline, transenne e simili;
- b) collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
- c) collocare vasi di fiori o altri oggetti mobili su finestre, balconi e simili se non idoneamente assicurati con sistemi funzionali a impedirne la caduta. L'innaffiamento di vasi di fiori o piante sui balconi e simili nonché, il lavaggio dei medesimi deve avvenire senza comportare stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.
- d) lanciare generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danno a beni di sua disponibilità
- e) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone animali e oggetti in genere
- f) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti ancorché, per stretta necessità senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone
- g) usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso
- h) fare bagni nelle acque pubbliche eventualmente esistenti sul territorio;
- i) gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno di cantieri, i materiali di demolizione od altro.

Art. 10

Manutenzione degli edifici e della proprietà privata

1. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale, dal Regolamento edilizio e da altre norme esistenti in materia, i proprietari dei caseggiati devono:

- a) mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale.
- b) curare le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
- c) mantenere i tetti, i cornicioni, i fumaiole, le balconate, i terrazzi e simili in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
- d) assicurare l'efficienza e funzionalità delle canale di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio impedendo il gocciolamento di acqua o neve dagli stessi. E' fatto divieto dello scarico diretto o indiretto dei pluviali su suolo pubblico, salvo nei casi di assenza di apposita rete fognaria o di impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa.
- e) riparare qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.
- f) assicurare solidamente Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo
- g) adottare ogni precauzione e riparo a pozzi, cisterne e simili atti e capaci di impedire che persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi vi cadono.

2. Ogni condominio o cortile deve comunicare, se ritenuto opportuno o se espressamente richiesto da un Ufficio Comunale, il nominativo dell'Amministratore o comunque nominativo di persona cui fare riferimento per eventuali necessità.

Art. 11

Sgombro della neve

1. La neve ed il ghiaccio rimossi dai cortili o da altri luoghi privati non devono essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico. E' altresì vietato gettare o spandere acqua per evitare il congelamento e la formazione di ghiaccio.

2. Valutata l'entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate necessità a tutela della sicurezza dei cittadini il Sindaco, con propria specifica ordinanza, può disporre particolari obblighi per proprietari, amministratori o conduttori di immobili per lo sgombero della neve o ghiaccio da tetti o parti sopraelevate di stabili, attribuendo obblighi ai soggetti predetti in ordine al transennamento e delimitazione delle aree interessate da dette operazioni.

3. I proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

Art. 12

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L'Autorizzazione potrà essere, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, rilasciata o negata oppure potrà contenere prescrizioni o limitazioni valutato il luogo, il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, l'opportunità, etc. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere, di rimuoverle od in qualunque altro modo di togliere dalla pubblica vista le iscrizioni o le memorie poste sui monumenti esistenti.

Art. 13

Cortei e processioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale.

Art. 14

Disposizioni particolari in materia di prevenzione dal rischio di incendi

1. Sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
2. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato:
 - a) detenere nelle case di abitazione, solai, sotterranei e loro pertinenze materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici;
 - b) utilizzare quale combustibile qualunque tipo di rifiuto, plastica, legna verniciata, qualunque tipo di materiale che risulti dannoso per la salute pubblica ed il cui smaltimento è regolato dalle leggi vigenti in materia.
 - c) Accatastare allo scoperto, nei cortili in area vicina ad altri fabbricati, su scale, corridoi, etc. legna, carta od altro materiale di facile accensione, in quantità notevole, se non adottando le opportune cautele che potranno essere prescritte dall'Amministrazione Comunale;
 - d) Negli esercizi pubblici, loro pertinenze, negozi ed esercizi in genere, tenere materiali esplosivi, infiammabili e combustibili, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.
3. Per ragioni di sicurezza ed onde evitare disturbi al vicinato, chi fa uso di combustibili solidi o effettua attività professionali di cottura di cibi ha l'obbligo di provvedere ad idonea pulizia delle canne fumarie.

Art. 15

Sosta di nomadi, di roulotte o simili- Campeggio

1. E' fatto divieto alle carovane di nomadi o zingari di sostare su tutto il territorio comunale atteso che in esso non si è individuato apposito spazio attrezzato per una simile eventualità.
2. E' vietato il soggiorno nell'ambito del territorio comunale in roulotte, autocaravan ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile su suolo pubblico o privato aperto ad uso pubblico; fanno eccezione quelli al seguito di circhi, giostrai o simili che, previa autorizzazione dell'Autorità comunale, possono prendere posto nei luoghi da essa indicati per il tempo e con le modalità prescritte.
3. E' vietato altresì il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o aperto ad uso pubblico salvo deroghe per casi di comprovata necessità ed in particolari circostanze.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

Art. 16

Disposizioni generiche per la sicurezza e la nettezza del suolo e dell'abitato

1. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
2. Il transito di gruppi di animali nelle strade di proprietà comunale potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, fatta salva la normativa vigente in materia, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

3. E' vietato il transito di animali da sella e da soma, nel centro urbano, le manifestazioni con a seguito animali da sella potranno essere eseguite solo se preventivamente autorizzate;
4. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
5. E' fatto divieto di tenere animali in spazi angusti, privi d'acqua e del cibo necessari.
6. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali o che contrastino con le disposizioni di legge vigente.
7. E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio comunale.
8. Sono fatte salve tutte le leggi o disposizioni vigenti in materia.
9. E' fatto obbligo a coloro che detengono in abitazioni, stabilimenti negozi magazzini, cortili o giardini, cani od altri animali di vigilare e assumere tutti gli accorgimenti idonei perché, gli stessi non diano luogo, in particolare durante le ore notturne, a disturbo della quiete pubblica e privata con insistenti latrati, guaiti etc. Gli operatori di cui all'art. 2 del presente Regolamento oltre a contestare la violazione al presente obbligo al proprietario o detentore diffideranno il medesimo, formalmente, affinché, ponga in condizioni l'animale di non ulteriormente recare disturbo. Se la diffida non viene rispettata, gli operatori stessi segnaleranno al Servizio Veterinario perché, l'animale sia posto sotto custodia con spese interamente a carico del proprietario dell'animale.

Art. 17

Della tenuta dei cani

1. I cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola.
2. I cani di alta taglia in genere devono, inoltre, essere tenuti al guinzaglio. Dovranno, altresì, essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'indole di incutere spavento o dare molestia alle persone.
3. I cani circolanti che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.
4. I proprietari e coloro che accompagnano un cane lungo una strada o su un'area comunque pubblica devono altresì essere sempre provvisti, a prescindere da un eventuale precedente utilizzo, di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni dell'animale che dovranno poi essere depositate negli appositi contenitori dei rifiuti solidi urbani.
5. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone, ad altri animali o cose tutto ciò fermo restando quanto previsto dal Codice Civile riguardo alle responsabilità del proprietario per danni cagionati.
6. E' fatto divieto di tenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo dove si possano proteggere dalle intemperie. La catena deve essere di misura adeguata ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo che permetta all'animale di muoversi senza restare impigliato. Il cane tenuto alla catena deve poter raggiungere il riparo ed l'adeguato contenitore dell'acqua.
7. Sono fatti salvi tutti i divieti e gli obblighi già imposti dalle altre leggi e regolamenti in materia ed in particolare le disposizioni vigenti sull'istituzione dell'anagrafe canina (obbligo di iscrizione all'anagrafe canina e relativo tatuaggio).

TITOLO V

SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL'ARREDO URBANO

Art. 18

Comportamenti vietati nei parchi, nelle aree verdi ed arredi urbani

1. Ferme restando eventuali disposizioni specifiche regolamentanti i singoli parchi o giardini pubblici insistenti nel territorio urbano nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune in genere è fatto divieto di:
 - a) guastare o sporcare sedie e panche, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - b) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola; solo i

cani di piccola taglia possono essere lasciati vagare se sotto costante custodia se non arrecano molestia ad altri;

c) recare incomodo e molestia alle persone che frequentano tali aree;

d) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;

e) calpestare le aiuole fiorite;

f) utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini che per peso ed età siano incompatibili;

g) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;

h) entrare nei parchi e giardini pubblici fuori dagli orari previsti ed indicati da apposito cartello in loco.

2. Le norme di cui sopra, per quanto applicabili, valgono anche per piante, aiuole, verde pubblico insistente su aiuole spartitraffico, di salvagente e simili.

3. Oltre alle sanzioni previste è sempre dovuto il risarcimento dei danni arrecati alla proprietà pubblica determinati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 19

Attività consentite nei parchi e giardini pubblici

1. Nei parchi e giardini pubblici aperti, se dotati di viali carrozzabili e aree idonee, può consentirsi, previo parere del Settore Tecnico e autorizzazione di legge, l'esercizio di giostre, giochi vari, strutture in gomma per il divertimento dei bambini e di svolgere competizioni sportive.

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

3. E' sempre consentito l'accesso dei veicoli per motivo di pubblico servizio.

Art. 20

Pubblici Acquedotti ed idranti antincendio

1. E' sempre consentito, senza restrizioni di sorta, l'uso degli idranti ai Vigili del fuoco ed alle organizzazioni della protezione civile.

2. Permessi straordinari possono essere dati in deroga, anche oralmente in casi di necessità ed urgenza, da parte del sindaco, degli organi di polizia municipale o da parte del Responsabile Settore Tecnico.

3. A mezzo di ordinanza L'Amministrazione Pubblica può regolare o limitare ulteriormente l'uso delle acque derivate dall'acquedotto civico.

TITOLO VI

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 21

Inquinamento atmosferico – Attività rumorose ed incomode

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente titolo.

2. Sono ritenute rumorose tutte le attività che richiedono l'impiego di macchinari o strumenti che producono continuamente o periodicamente vibrazioni o rumori la cui intensità supera i limiti stabiliti da Leggi o Regolamenti vigenti in materia.

3. Sono considerate incomode le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

4. Non è consentita l'attivazione di nuove industrie, arti, mestieri o simili che provochino rumori non rientranti nei limiti imposti dal Piano di zonizzazione acustica vigente o che comportino l'uso di sostanze nocive nei centri abitati.

Art. 22

Esercizio di attività produttive rumorose ed incomode

1. Chi, alla data di approvazione del presente regolamento, esercita un'arte, mestiere o industria definiti rumorosi o incomodi deve osservare le seguenti norme:

a) I locali dove si effettuano attività rumorose o incomode devono mantenersi quanto più possibile chiusi;

b) dovranno essere adottate tutte le possibili cautele onde evitare al vicinato ogni genere di molestia quali propagarsi di rumori, vibrazioni, polveri, fumi, odori, scarichi liquidi o maleodoranti. per attutire od evitare la propagazione di rumore molesto.

2. L'Amministrazione comunale può ordinare nuove o maggiori limitazioni se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia. A tal fine gli organi di cui all'art.2 del presente regolamento, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura del disagio provocato (rumore, odore, etc.) e promuovono i

necessari provvedimenti dell'Autorità comunale affinché le industrie e le attività rumorose od incomode eliminino la causa della molestia o la riducano tanto da poter divenire tollerabile.

3. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi od incomodi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Art. 23

Rumori e Suoni provenienti da abitazioni private, pubblici locali e da pubbliche vie

1. E' fatto divieto anche nei locali privati di effettuare operazioni quali spostamento di mobili e di far funzionare motori di qualsiasi genere o specie, ad eccezione di quelli ad uso domestico e di limitata potenza, nonché strumenti, anche normali, che arrechino disturbo o molestia al vicinato. Esse possono essere effettuate dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali e dalle ore 09.30 alle ore 18.30 nei giorni festivi.

2. L'uso di apparecchiature musicali (radio e simili) nei locali privati, pubblici e nelle autovetture è permesso purchè non arrechi disturbo o molestia al vicinato. Pertanto il suono degli stessi deve essere sempre moderato. Nel caso se ne ravvisasse la necessità, per casi specifici, l'Amministrazione comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orario.

3. Per l'espletamento di lavori edili o ristrutturazioni o demolizioni all'interno è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti più idonei a limitare le emissioni rumorose. Esse possono essere effettuate dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali e dalle ore 09.30 alle ore 18.30 nei giorni festivi.

4. Per l'espletamento di attività domestiche, anche occasionali, da cui possono derivare rumori continui e/o di alta intensità quali falciatura, potatura, segatura, etc. è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti più idonei a limitare le emissioni rumorose onde evitare particolare disturbo alla quiete pubblica. Qualora lo svolgimento di talune attività domestiche, nonostante gli opportuni accorgimenti, diano luogo ad un evidente e particolare disturbo della quiete pubblica, esse potranno essere comunque effettuate tutti i giorni solo dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00 non superando giornalmente le 02.30 ore continuative di lavoro. In casi specifici, qualora se ne ravvisasse la necessità, l'Amministrazione Comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orario.

5. In particolare dalle ore 21.00 alle ore 7.00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

6. L'uso di allarmi acustici antifurto, sia per gli edifici che per gli autoveicoli, è consentito purché il suono sia intervallato e non continuo.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 659 del C.P. è vietato l'uso di apparecchi sonori nelle pubbliche vie o piazze salvo diversa autorizzazione e nel caso di manifestazione a carattere pubblico.

8. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

9. E' consentita la deroga a tali orari solo nel caso di manifestazioni pubbliche debitamente autorizzate.

Art. 24

Suono delle campane

1. E' sempre ammesso, in quanto consuetudine e tradizione sentita dalla popolazione, il rintocco delle ore per indicare il trascorrere del tempo.

Art. 25

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. Chiunque debba compiere operazioni che determinano fumo od odori nauseanti o molesti dovrà compierli in posti idonei adottando le opportune cautele affinché le esalazioni non propaghino e non possano arrecare molestia o danno al vicinato.

2. E' vietato accendere fuochi per bruciare sterpaglie, rifiuti di giardinaggio o materiali simili che provochino fumi in luogo di pubblico transito o comunque molestia al vicinato.

3. Le stesse cautele dovranno essere adottate per effettuare operazioni che diano luogo a polvere o che comunque creino qualsiasi tipo di emissioni in atmosfera che non necessitano dell'apposita autorizzazione regionale di cui al DPR 203/88 atta a porre pregiudizio per la salute pubblica oltre che molestia, imbrattamento a cose e/o persone .

4. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo

impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'eventuale attività inquisita.

5. Fatta salva l'osservanza delle norme contro l'inquinamento atmosferico, sia nell'interno che all'esterno delle abitazioni non è permesso di accendere i fuochi se il fumo non si immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto. La stessa deve essere mantenuta in perfetto stato di manutenzione e di pulizia.

6. Nel centro abitato è vietato sia sulla strada pubblica, ove non sia già prescritto ai sensi del Codice della Strada il divieto di fermata dei veicoli, che in area privata lasciare un qualsiasi veicolo fermo col motore acceso per un periodo di tempo tale da arrecare disturbo alla quiete ed alla salute pubblica.

TITOLO VII

SANZIONI

Art. 26

Sanzioni pecuniarie - Determinazione

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, TUEL, saranno punite con sanzione pecuniaria da un minimo di **€uro 25,00** ad un massimo di **€uro 500,00**.

Art. 27

Sanzioni pecuniarie – Applicazione

1. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con le sanzioni pecuniarie determinate nel precedente articolo 26 e saranno applicate con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i termini e le modalità relative al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, all'eventuale ricorso ed alla conseguente Ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione del verbale di accertamento, si applicano le procedure di cui alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Non è mai ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in forma ridotta se la violazione ha comportato danni al patrimonio comunale od a terzi.

4. Accertata una violazione alle norme del presente regolamento è data facoltà al Responsabile del Servizio, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal precedente art. 27, di contestare con semplice diffida l'infrazione al trasgressore od obbligato qualora il precetto violato non sia stato reso ben noto o non si tratti di recidiva.

Art. 28

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

2. Il contravventore che arreca danno alla cosa pubblica è sempre tenuto, indipendentemente dalla sanzione pecuniaria, al risarcimento dei danni accertati e quantificati dal competente Ufficio Comunale.

Art. 29

Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 30**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.